

ORIGINALE DPO

REG. AREA 15/serv. finanziario/ REG.GEN. N.142

Oggetto: Concessione occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche – Autorizzazione Passo Carrabile n. **164**

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di Febbraio

VISTA la richiesta presentata dal Sig. LANZALACO VINCENZO nato a San Cataldo il 01/04/1970 e residente in Mussomeli Via N. Martoglio n.1, C.F. LNZ VCN 70D01 H792L, assunta in protocollo in data 11/02/2013 prot. n.3195 tendente ad ottenere il rilascio della concessione del passo carrabile sito a Mussomeli in Via N. Martoglio n.1;

VISTO il regolamento e tariffa per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera C.C. n.62 del 16/05/1994;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando di Polizia Municipale, concernente l'osservanza delle norme dettate dal Codice della Strada e dal regolamento di esecuzione, per il rilascio dell'autorizzazione relativa a n.1 passo carrabile, posto nel fabbricato sito in Mussomeli Via N. Martoglio, detto passo carrabile misura mq. 3,70;

VISTO il parere favorevole da parte dell'Ufficio Tecnico;

VISTO il capo II del D.Lgs 15 Novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere dell'Ufficio Tributi;

VISTI gli artt. 195 e 200 del Testo Unico sulla Finanza Locale approvato con R.D. 14 Settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni;

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze 15 Gennaio 1994, n.1;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Concedere al Sig. LANZALACO VINCENZO nato a San Cataldo il 01/04/1970 e residente in Mussomeli Via N. Martoglio n.1, C.F. LNZ VCN 70D01 H792L, l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche per n.1 PASSO CARRABILE richiesto nel fabbricato sito in Mussomeli Via N. Martoglio n.1, per una lunghezza di mq. 3,70 alle condizioni tutte previste dalle normative prima richiamate e nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni del Codice della Strada:

ART.27 comma 5, la presente concessione:

- a) ha la durata di anni venti (20) soggetta al rinnovo;
- b) è assoggettata a tutte le prescrizioni indicate nelle avvertenze e norme richiamate;
- c) è assoggettata al pagamento complessivo della tassa annua in applicazione della tariffa regolarmente determinata, ora di annue €. **44,00 arrotondato ai sensi della legge finanziaria 296/06;**
- d) può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcuno indennizzo;

ART.22 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285

1- Senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada non possono essere stabilite nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato.

2 – Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provviste di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3 – I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'Ente proprietario.

4 – Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.

5 – Il regolamento determina i casi in cui l'Ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

6 – Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche piano altimetriche della sede stradale.

7- Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli eccessi e delle diramazioni.

8- Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

.....omissis

ART.27 Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

1 -omissis

2 - Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'Ente proprietario della strada.

3 – Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria previo deposito di eventuali cauzioni.

4 – I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previste dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

5 – I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque accedere gli anni ventinove.

L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

AVVERTENZE

Per la costruzione e manutenzione dei passi carrabili si osservano le seguenti particolari modalità:

- a) i rinterri devono essere limitati al ciglio stradale e la loro superficie deve seguire il piano delle banchine o marciapiedi, consentendo in ogni caso il normale deflusso delle acque e impedendo che esse si riversino sulla strada;
- b) i rinterri devono essere convenientemente costruiti e raccordati alla strada o alla scarpata con opere stabili in muratura adagiantisi su muretti laterali resistenti;
- c) i muri di sostegno non si devono levare oltre il piano stradale e si deve provvedere alla costruzione di parapetti, sotto determinate norme, quando ciò sia ritenuto opportuno per la sicurezza delle persone;
- d) occorrendo provvedere al taglio di scarpata o di muretti laterali alla strada, le nuove scarpate ed i muretti laterali devono essere sistemati in modo da consentire il regolare deflusso delle acque, evitando scoscendimenti o danni alle opere esistenti;
- e) tutte le nuove opere devono essere conformate a quelle già esistenti, coordinando i nuovi ai vecchi manufatti e rispettando, nella solidità e staticità delle opere, la estetica e le migliori regole edilizie.

La proprietà delle nuove opere, anche se fatte a completa spesa del concessionario, è del Comune e in caso di cessazione, abbandono o trasformazione della concessione, il concessionario è tenuto a ripristinare la località nel modo preesistente.

La concessione viene rilasciata alle condizioni contenute nelle norme legislative e regolamentari richiamate in premessa.

Copia della presente concessione è trasmessa all'Ufficio di Polizia Urbana per gli adempimenti di propria competenza.

Il responsabile del procedimento
(Genco Rosalia)

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione)